

### **Cavaciocchi**

Il Collegio dei Probiviri, all'esito della discussione dichiara il ricorso del Cons. Cavaciocchi, improcedibile stanti le dimissioni del Sig. Gabriele Brunini dalla carica di Presidente Confederale a far data dal 21.2.2011, altresì richiamando tutti i componenti degli organi confederali al massimo rispetto degli artt. 6 e 13 del vigente regolamento di esecuzione dello Statuto in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

### **Casini-elezioni**

Il Collegio, sentite le parti, dopo discussione ritiene di poter prescindere dall'esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Presidente Confederale, e di poter comunque rispondere al quesito sottoposto in quanto riguardante la durata in carica di tutti gli organi confederali e quindi anche dello stesso Collegio, che quindi è legittimato a sollevare in proprio la questione.

Il Collegio, esaminate le varie opzioni interpretative delle norme statutarie in materia, ritiene preferibile quella secondo cui l'art. 15 c. 1 dello Statuto, che prevede che le elezioni degli organi confederali debbano tenersi entro il 30 aprile di ogni quadriennio, risulti prevalente rispetto a quella di cui all'art. 37 c. 2, e ciò in quanto:

- l'art. 37 c.2 prevede infatti la durata quadriennale degli organi solo "in via ordinaria";
- vi sono norme dello Statuto (ad es. artt. 24 e 32) che prevedono una durata inferiore al quadriennio di di detti organi;
- ove si ritenesse inderogabile la durata quadriennale degli organi, la norma di cui all'art. 15 c.1 Statuto verrebbe di fatto ad essere svuotata o, più correttamente, ad essere implicitamente modificata: il che trattandosi di norma statutaria richiederebbe allo scopo, evidentemente, le necessarie procedure e maggioranze qualificate.

Il Collegio ribadisce che le norme statutarie in materia non risultano di facile interpretazione, ed altresì deve prendere atto della circostanza che ad oggi non vi sarebbero più i tempi per rispettare il disposto dell'art. 20 del regolamento di esecuzione dello Statuto in combinato disposto con l'art. 15 c. 1 Statuto.

In considerazione di quanto sopra, e sussistendone la tempistica, il Collegio sollecita il Consiglio Nazionale a fissare la data dell'assemblea per le elezioni degli organi sociali entro e non oltre il giorno 6.10.2011, data alla quale avrebbe in ogni caso termine "naturale" il mandato quadriennale degli attuali organi; con la precisazione che la durata degli organi che verranno eletti in detta nuova tornata elettorale avrà comunque termine entro il 30.4.2015.

### **Casini-statuto**

Il Collegio allo stato ritiene che, ancorchè da un mero punto di vista letterale, lo Statuto non attribuisce alla sua competenza il dirimere le controversie tra componenti di un organo ed un organo diverso, discrasia che il Collegio auspica sia comunque sanata quanto prima, in quanto la ratio delle norme statutarie in materia pare essere quella per cui ogni controversia debba essere oggetto di un preventivo tentativo di risoluzione "interna" ad opera di un organo a ciò appositamente deputato, evitandosi il più possibile il ricorso a forme di tutela giudiziaria; organo che nell'ambito confederale risulta essere appunto il Collegio dei Probiviri.

Tuttavia, preso atto di quanto rappresentato dal consigliere Casini circa l'impossibilità di discutere le questioni oggetto di ricorso all'interno dell'organo di cui la medesima fa parte, il Collegio ritiene di sollecitare il Presidente a porre al più presto all'odg del Consiglio Nazionale le medesime questioni per la necessaria discussione e le deliberazioni in merito.

### **Ripa**

Il Collegio allo stato ritiene che, ancorchè da un mero punto di vista letterale, lo Statuto non attribuisce alla sua competenza il dirimere le controversie tra componenti di un organo ed un organo diverso, discrasia che il Collegio auspica sia comunque sanata quanto prima, in quanto la ratio delle norme statutarie pare essere quella per cui ogni controversia debba essere oggetto di un preventivo tentativo di risoluzione "interna" ad opera di un organo a ciò appositamente deputato, evitandosi il più possibile il ricorso a forme di tutela giudiziaria; organo che nell'ambito confederale risulta essere appunto il Collegio dei Probiviri.

Tuttavia, preso atto di quanto rappresentato dal Consigliere Ripa ed esaminati sia il contratto di cui si discute sia la delibera del Consiglio di Presidenza del 27.12.2010, nella quale espressamente si prevedeva di sottoporre detto contratto al Consiglio Nazionale, così riconoscendosi evidentemente a quest'ultimo l'esclusiva competenza a deliberare in materia, si sollecitano i competenti organi a dare seguito all'eventuale ratifica di detta convenzione.

Il Collegio ritiene infine opportuno rilevare che non essendo stata rappresentata dal Consiglio di Presidenza alcuna particolare urgenza alla sottoscrizione della convenzione, sarebbe stato più consono sottoporre la medesima a condizione sospensiva anziché risolutiva.